

La nuova disciplina penale dell'autoriciclaggio

Relazione di sintesi

Il 2 febbraio 2015 si è svolto, presso l'Aula Magna del Tribunale di Milano, il convegno dal titolo “*La nuova disciplina penale dell'autoriciclaggio*”, dedicato ad un primo approfondimento dei (molteplici) profili di interesse emergenti dall'inedito delitto tipizzato all'art. 648 *ter*.1. c.p.: tanto dal punto di vista dell'aderenza del dettato legislativo agli obiettivi di politica criminale dichiarati dal legislatore, quanto in ordine alle rilevanti questioni esegetiche e dogmatiche che sembrano insorgere, già ad uno sguardo superficiale.

A premessa (e complemento) di una consapevole analisi della nuova fattispecie incriminatrice si pone, inevitabilmente, una ricognizione dello stato dell'arte antecedente alla novella. Dallo *status quo ante*, dunque, ha tratto spunto la relazione del Proc. Agg. F. GRECO, che ha tratteggiato l'***insoddisfacente traduzione pratico-applicativa dei “vecchi” delitti di riciclaggio ed impiego***, in distonia vuoi con le raccomandazioni provenienti da svariati organismi internazionali, vuoi con un'articolata fenomenologia criminale: a fronte, soprattutto, di una cifra di evasione fiscale di proporzioni allarmanti (e della conseguente ripulitura dei relativi proventi, sistematicamente re-immessi nel circuito dell'economia legale), le norme incriminatrici preesistenti finivano – in sostanza – per orientarsi su fatti di lieve disvalore e scarsissimo impatto sociale. Il motivo di tale discrasia, segnatamente, è stato da più parti individuato nelle clausole di riserva situate in apertura delle fattispecie di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., che ritaglia(va)no un vero e proprio “privilegio di autoriciclaggio”; d'altra parte, quantunque l'autoriciclaggio c.d. “amministrativo” trovasse già da qualche anno una definizione normativa (art. 2 d.lgs. 231/2007), i diversi disegni di legge sul crinale penalistico non avevano sino ad oggi superato il momento di discussione parlamentare.

Se, per tali ragioni, la scelta legislativa di conferire rilevanza penale all'autoriciclaggio trova giustificazione, occorre al contempo – sotto altro versante – rimarcare le difficoltà interpretative che la nuova fattispecie delittuosa riversa sull'interprete. Il maggior risvolto critico, in tal senso, corre sul crinale della corretta ***demarcazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi del comma 1 e di quelle*** estranee allo spettro della norma incriminatrice, in quanto ***ricadenti nel cono di non punibilità sagomato dal comma 4***. Più in generale, l'interrogativo attiene alla (più o meno estesa) conformazione dei concetti di “mera utilizzazione” e “godimento personale”, da leggersi, peraltro, in interrelazione dinamica con l'abbrivio della clausola limitativa (“*fuori dei casi dei commi precedenti*”). Combinando, infatti, un corretto inquadramento delle condotte incriminate dal precetto (scandite dai verbi “*impiegare, sostituire, trasferire*”, attraverso il complemento “*in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*”, fino all'effettivo ostacolo per l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità “ripulite”) con il menzionato *incipit* del comma 4, il risultato ermeneutico si concretizzerebbe in termini univoci: col risultato di qualificare penalmente irrilevanti unicamente quelle condotte di utilizzazione/godimento non interrutive del c.d. “*paper trail*” (laddove, invece, le condotte – quand'anche di godimento/utilizzazione – che spezzino la tracciabilità dei proventi illeciti refluirebbero nella sfera di punibilità del comma 1).

In differente prospettiva, poi, alla luce anche del peculiare legame genetico dell'autoriciclaggio (incardinato nel provvedimento legislativo in materia di c.d. “*voluntary disclosure*”), l’inserimento dell’art. 648 *ter.1.* c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (novellato art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001) determinerà – verosimilmente – una rivisitazione complessiva dei modelli organizzativi delle società: ciò in quanto, a tutta prima, la frequente derivazione dei proventi (auto)riciclati dalla commissione di reati tributari in contesto societario onererà gli enti di una previsione specifica anche dei suddetti delitti – ancora formalmente estranei al *numerus clausus* di reati presupposto – nei propri *compliance programs*, onde scongiurare la propria responsabilità amministrativa per il successivo (pressoché inevitabile) autoriciclaggio degli indebiti risparmi di imposta così ottenuti.

La nuova fattispecie delittuosa, ad ogni buon conto (e al netto della sua complessità), sembra segnare un passaggio epocale, giacché riflette un mutato atteggiamento legislativo nei confronti della sempre più insidiosa criminalità del profitto.

Dalla svolta cristallizzata con l’incriminazione dell’autoriciclaggio ha preso le mosse anche il Prof. S. SEMINARA, per illustrarne, tuttavia, i ***riverberi negativi sullo statuto garantistico del principio di legalità***, nel prisma di un delitto problematico sia in ordine allo scarto tra obiettivi politico-criminali perseguiti e ampiezza semantica della fattispecie strutturata dall’art. 648 *ter.1.* c.p., sia in relazione ai plurimi nodi ermeneutici e pratico-applicativi sollevati dalla lettera della norma incriminatrice, sia – infine – in vista dei (dirompenti) effetti sistematici da essa ridondanti.

In primo luogo, il nuovo delitto di autoriciclaggio marca una rottura evidente tra scopi prefissati e declinazione legislativa, giacché – a fronte della dichiarata *intentio* di colpire l’evasione fiscale e l’inquinamento dell’economia legale (attraverso l’alterazione dello strumento della concorrenza), oltre che la criminalità di matrice mafiosa – si è deciso di tipizzare condotte che poco o nulla attengono a siffatte coordinate di principio, così contribuendo ad accrescere il tasso di indeterminatezza della fattispecie.

Tale impressione è confermata ad una semplice analisi della *littera legis*, soprattutto ove rapportata all’originario retroterra criminologico del riciclaggio: delitto gemmato dal tronco della ricettazione, ma a questa non sovrapponibile già in punto di bene giuridico protetto. Il riciclaggio presidia, infatti, in uno al patrimonio e all’amministrazione della giustizia, anche l’ordine economico ed il corretto funzionamento del mercato: orizzonti di tutela, questi ultimi, che – divenendo sempre più preminenti – hanno finito per sganciare tale delitto dal suo archetipo (del resto, a livello criminologico, mentre il ricettatore agisce tipicamente per fini di profitto personale, il riciclatore rende essenzialmente un “servizio” a terzi soggetti).

Stando così le cose, ben si comprenderebbero, in astratto, le ragioni alla base dell’incriminazione dell’autoriciclaggio; senonché, come anticipato, siffatte *rationes* non hanno trovato concreta attuazione nel dettato normativo. Così, ad es., l’enucleazione, nell’art. 648 *ter.1.* c.p., del pericolo concreto come elemento costitutivo di fattispecie (“*in modo da ostacolare concretamente l’identificazione*”), seppur di per sé apprezzabile, potrebbe suggerire una calibrazione dell’art. 648 *bis* c.p. (laddove tale elemento è, invece, in apparenza assente) quale reato di pericolo astratto, segnando un arretramento rispetto alle conclusioni cui in passato è giunta una parte della giurisprudenza; ancora, la nebulosa formulazione del

comma 4 (da intendersi, comunque, quale limitazione del tipo, ovvero quale “norma di interpretazione autentica” del precetto del comma 1) acuisce l’incertezza tra il lecito e l’illecito: dovendosi, nondimeno, optare per una lettura che conservi un *quid minimum* di operatività alla disposizione in parola, da assumere, quindi, come sbarramento alla punibilità per casi di semplice godimento personale da parte dell’agente.

Non meno significativi, infine, si mostrano gli effetti sistematici generati dall’art. 648 *ter*.1 c.p. Il riferimento, segnatamente, è anzitutto alla generalizzata configurabilità dell’autoriciclaggio, “appendice” di qualsivoglia reato produttivo di utilità per il proprio autore (paradossalmente, anche di un previo (auto)riciclaggio): sicché, sebbene non possa forse affermarsi una vera e propria violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale (come ricostruito dalla recente giurisprudenza della Corte E.D.U.), viene di fatto elasticizzata – in dubbia compatibilità con l’art. 3 Cost. – la cornice edittale di svariati reati presupposto che con l’autoriciclaggio entreranno frequentemente in continuazione (essendo gli stessi, sovente, puniti meno severamente di quest’ultimo). Altrettanto pregnanti, poi, le ricadute sulla perdurante operatività delle norme incriminatrici di “vecchia generazione”, alla luce dei principi regolativi del concorso di persone nel reato proprio: in dettaglio, posto che il terzo riciclatore, per “ripulire” i proventi illeciti, necessiterà del contributo concorsuale dell’autore del reato presupposto, la norma incriminatrice applicabile ad entrambi dovrà individuarsi nell’art. 648 *ter*.1. c.p. in quanto fattispecie di reato proprio (a tutto svantaggio dei delitti comuni – e dalle cornici edittali più severe – di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p.). D’altronde, ad incrinare tale ricostruzione non sembra poter soccorrere una rilettura dell’autoriciclaggio quale reato c.d. “a soggettività esclusiva” (ascrivibile, cioè, soltanto all’autore del reato-fonte), con conseguente, permanente operatività, per l’*extraneus*, dell’art. 648 *bis* c.p.; è lo stesso articolato normativo dell’art. 648 *ter*.1. c.p., invero, a confutare una simile prospettiva esegetica, regolando esso, al suo interno, particolari ipotesi di concorso di persone (si pensi, ad es., al comma 5, che postula l’intervento del terzo intermediario; o al comma 6, che differenzia sul piano sanzionatorio le condotte di singoli partecipi; o ancora, e soprattutto, al comma 7, che – nel rinviare all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. – lascia immutata la responsabilità penale degli ulteriori partecipi allorché, in ipotesi, l’autoriciclatore sia non imputabile o non punibile, ovvero il reato presupposto sia improcedibile).

Da ultimo, ad apparire controversa è anche la determinazione del *tempus commissi delicti* dell’autoriciclaggio, soprattutto ove si consideri che – in linea di fatto – la complessiva vicenda di “ripulitura” si estrinseca il più delle volte in una pluralità di condotte, temporalmente distinte (ed eventualmente inidonee, prese *uti singulae*, a concretare il pericolo per il bene giuridico protetto). Da qui il dilemma: qualora la consumazione del reato venga radicata nella commissione della prima condotta concretamente ostacolante, tutte le successive rientrerebbero nell’orbita del *post factum* non punibile; qualora, al contrario, venga fissata nella commissione dell’ultima, dovrebbe affermarsi la penale rilevanza delle precedenti a mero titolo di tentativo (vero è, peraltro, che, laddove più condotte spazio-temporalmente autonome siano di per sé idonee a ledere il bene giuridico tutelato, potrebbe argomentarsi per la sussistenza di altrettanti reati di autoriciclaggio, tra loro uniti dall’identità del disegno criminoso).

Apertamente critico rispetto alla nuova figura delittuosa si è mostrato anche il Prof. F. SGUBBI, che ha enumerato la *congerie di effetti “perversi” scaturenti dall’introduzione dell’art. 648 ter.1. c.p.*

Si sono sottolineati, in particolare, le frizioni con i tradizionali corollari del principio di legalità, *sub specie* di tassatività, determinatezza e – probabilmente – divieto di *bis in idem* ai sensi della Convenzione E.D.U.; nonché, sotto diverso aspetto, i rischi di svalutazione, nella prassi applicativa, dei principali vettori di selettività contenuti nella norma incriminatrice. Segnatamente, si è richiamata la precedente giurisprudenza in materia di riciclaggio (orientata nel senso di un netto ridimensionamento della interruzione della “tracciabilità” dei proventi illeciti quale elemento implicito di fattispecie), e si è evidenziata la sostanziale *interpretatio abrogans* dell’avverbio “concretamente” in altri settori dell’ordinamento penale (su tutti, in seno alle figure delittuose a tutela dei mercati finanziari).

A fronte di obiettivi di politica criminale astrattamente anche meritevoli di condivisione, si è dunque assistito ad una scelta di tipizzazione del legislatore quantomeno opinabile.

Altamente problematica, in primo luogo, appare la clausola limitativa disegnata al comma 4: ad opinare in termini rigorosi, infatti, parrebbe che l’utilizzazione o il godimento debbano essere esclusivamente personali, non già – quindi – “condivisi” con chicchessia (tralasciando, peraltro, che spesso un godimento “personale” può affiancarsi a forme di impiego del denaro astrattamente tipiche *ex art. 648 ter.1 c.p.*, come avviene, ad es., in un investimento borsistico). Del resto, anche prescindendo dall’inquadramento dogmatico di tale previsione normativa, resterebbe pur sempre la circostanza per cui, trattandosi di “strumento di difesa” per l’imputato, essa seguirebbe la disciplina (in punto di allegazione probatoria, nonché di tempistiche procedurali) delle eccezioni difensive, con ciò che ne consegue sotto il profilo dell’incidenza – ad es. – di eventuali misure cautelari nella sfera dell’agente.

Ulteriori questioni, poi, sono sollevate dal comma 7 dell’art. 648 *ter.1. c.p.*, il quale, specchiando l’ultimo comma del delitto di ricettazione, conserva la punibilità a titolo di autoriciclaggio, tra l’altro, anche in caso di intervenuta prescrizione (ovvero di sopravvenuta non punibilità) del reato presupposto: con il risultato, in sostanza, di non far calare mai il sipario su precedenti reati (anche remotissimi), costituendo le relative utilità altrettanti, perduranti oggetti materiali di condotte autoriciclatorie.

Un ulteriore contributo alla *decifrazione della clausola limitativa dell’art. 648 ter.1. comma 4 c.p.* è stato fornito dalla relazione del Pres. R. BRICCHETTI, che ha esordito confrontando idealmente l’unica certezza ricavabile dal sistema antecedente (la non punibilità dell’autoriciclatore) con il complessivo quadro di incertezza affiorante dall’attuale assetto normativo.

D’altra parte, se non potevano essere sottovalutati né il diffuso inquinamento dell’economia legale conseguente al re-impiego di proventi delittuosi, né le raccomandazioni – sul punto – della comunità internazionale, si sarebbe forse dovuta maggiormente apprezzare l’esistenza di una norma (segnatamente: l’art. 12 *quinquies* d.l. 306/1992) già incriminatrice di specifiche ipotesi di autoriciclaggio (così come, da ultimo, autorevolmente riconosciuto da Cass. pen. Sez. Un., n. 25191/2014, *Iavarazzo*: « [l’art. 12 *quinquies*, *n.d.r.*] consente di perseguire penalmente anche (...) fatti, per così dire, di “auto” ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che

non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati presupposti »).

Venendo, comunque, alle interrelazioni tra i commi 1 e 4 della fattispecie di autoriciclaggio, va *in primis* evidenziata l'essenza di espressa limitazione del tipo della disposizione regolativa della mera utilizzazione e del godimento personale: a militare in tal senso sarebbe non solo il generale principio di conservazione dei valori giuridici (atteso che l'esegesi alternativa finirebbe per condannare detta previsione normativa alla pratica irrilevanza), ma anche la palese intenzione del legislatore di racchiudere lo spettro punitivo dell'art. 648 *ter*.1. comma 1 c.p. (altrimenti pressoché sconfinato) entro opportuni margini di ragionevolezza.

Nelle (verosimilmente non trascurabili) situazioni di confine, dunque, a soccorrere l'interprete dovrebbe contribuire la citata *ratio legis* di incriminare condotte che, in quanto concretamente offensive della concorrenza e del mercato, si traducano in un (pericolo di) inquinamento reale dell'economia "sana". Preferibile si rivelerebbe allora, per converso, una chiave di lettura del comma 4 che escluda, dal perimetro di penale rilevanza, tutte quelle condotte che – quand'anche si sostanzino in forme di sostituzione/trasferimento/impiego in attività economiche – siano finalizzate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'agente. Altresì decisivo – per misurare l'impatto pratico-applicativo della nuova fattispecie – si mostrerà, in ogni caso (e conclusivamente), l'approccio investigativo ai patrimoni di provenienza non giustificata.

STEFANO CAVALLINI

Tra i primi commenti all'art. 648 *ter*.1. c.p. si segnalano:

- F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. Pen. Cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 10 dicembre 2014;
- F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. Pen. Cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 24 dicembre 2014;
- D. BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. Pen. Cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 10 gennaio 2015;

nonché, volendo:

- S. CAVALLINI – L. TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo delitto di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. Pen. Cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 23 gennaio 2015